

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ⁽¹⁾ o, ad ogni modo, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 43 della direttiva in parola;
- infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 123 928,64, con effetto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l'inadempimento dell'obbligo di adottare o, ad ogni modo, di notificare alla Commissione, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26/UE, gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 10 aprile 2016, e a comunicarle immediatamente alla Commissione.

Dato che il Regno di Spagna non ha recepito integralmente la direttiva 2014/26/UE e non ha notificato alla Commissione le misure di recepimento, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.

La Commissione propone che sia inflitta al Regno di Spagna una penalità giornaliera di EUR 123 928,64, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, calcolata tenendo conto della gravità e della durata dell'infrazione e dell'effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU 2014, L 84, pag. 72.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 23 marzo 2018 — Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

(Causa C-208/18)

(2018/C 200/29)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca)

Parti

Ricorrente: Jana Petruchová

Resistente: FIBO Group Holdings Limited

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che si deve intendere per consumatore ai sensi dell'indicata disposizione anche una persona, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, che partecipa attivamente alle negoziazioni nel mercato valutario internazionale FOREX sulla base di ordini propri, eseguiti tuttavia tramite un terzo, che è un imprenditore.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

Ricorso proposto l'11 aprile 2018 — Commissione europea / Repubblica di Croazia

(Causa C-250/18)

(2018/C 200/30)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija ed E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della parte ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98⁽¹⁾, per non aver stabilito che il granulato di pietra depositato nella discarica di Biljane Donje è un rifiuto, e non un sottoprodotto, e che deve essere trattato come un rifiuto;
- dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13 della direttiva 2008/98, per non aver adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje fosse effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- dichiarare che la Repubblica di Croazia ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, per non aver adottato le misure necessarie al fine di assicurare che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato;
- condannare la Repubblica di Croazia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva:

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce alcuni requisiti cumulativi che devono essere soddisfatti affinché una sostanza od un oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, possa essere considerato come sottoprodotto invece che come rifiuto. La Repubblica di Croazia avrebbe applicato erroneamente l'articolo 5, paragrafo 1, ai rifiuti depositati a Biljane Donje, in quanto essa non avrebbe stabilito che si trattava di rifiuti e non di sottoprodotti, sebbene non fosse sicuro che tali rifiuti sarebbero stati ulteriormente utilizzati nel senso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.